



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro

Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio Facciolla, all'udienza del 25 gennaio 2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2698/2022 R.G. vertente

fra

MECCA Giovanna c.f. MCCGNN87R47F104D, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Pagano ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, via Giovanni XXIII[^] n. 7, giusta mandato in atti;

RICORRENTE

e

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Emilia Sciaraffa e dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale *ad lites*, a mezzo del notaio P. Castellini in Roma, come in atti;

RESISTENTE

Conclusioni: come in atti.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso, depositato il 21.10.2022 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della società VENUM 3.0 srl dal 2.10.2018 al 15.7.2020 con le mansioni di impiegata V[^] livello; che dal 16.3.2020 al 4.7.2020 la società datoriale fruiva della CIG e che tuttavia non percepiva le retribuzioni relative

al mese di novembre 2019 e del TFR al lordo delle ritenute di legge; che richiedeva in data 25.10.2020 istanza di insinuazione al passivo visto il sopravvenuto fallimento della VENUM 3.0 dichiarato dal Tribunale di Potenza con sentenza del 24.7.2020; che il credito veniva integralmente ammesso al passivo, come da copia dello stato passivo in atti; che, in data 3.5.2021, avanzava domanda di liquidazione al Fondo di Garanzia INPS sia per il TFR e sia per le ultime tre mensilità (tra cui novembre 2019); che l'Istituto convenuto, con provvedimento provvedeva al pagamento del TFR e ometteva di provvedere al pagamento della mensilità di novembre.

Tanto premesso, ritenendo ingiusta tale ultima decisione e sussistenti tutti i presupposti di legge, parte ricorrente adiva il Tribunale per dichiarare e/o accertare il proprio diritto al pagamento, da parte dell'INPS, dei crediti di lavoro non corrisposti dall'azienda datrice di lavoro, relativamente alle mensilità di novembre 2019 per un importo di € 1.217,32 ovvero della diversa maggiore o minore somma che l'on. Giudicante riterrà di legge oltre interessi legali; per l'effetto, condannare l'INPS al pagamento in favore del ricorrente per i titoli di cui in premessa ovvero della maggiore o minore somma che l'On. Giudicante riterrà di legge; con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Si costituiva l'I.N.P.S. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nel merito, domandava il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni attoree.

La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

2. La domanda non merita accoglimento.

Parte ricorrente domanda l'accertamento del proprio diritto a percepire da parte del Fondo di Garanzia il pagamento della somma lorda di euro 1217,15 a titolo di retribuzione relativa agli ultimi tre mesi di lavoro espletato alle dipendenze della ditta datoriale e, in particolare, la mensilità di novembre 2019.

Quanto al diritto ad ottenere da parte del Fondo di Garanzia il pagamento della retribuzione relativa agli ultimi tre mesi di lavoro espletati alle dipendenze della società datoriale, si osserva che l'*an* di tale diritto trova il proprio fondamento normativo nell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo del 27 gennaio 1992 n. 80 il quale dispone "1. Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle

procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2”.

In relazione al *quantum* di tale diritto l'art. 2 del D.Lgs cit. dispone: “1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 e' relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attivita' lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa e' intervenuta durante la continuazione dell'attivita' dell'impresa.

2. Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non puo' essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali.

3. Per il conseguimento delle somme dovute dal Fondo ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, primo periodo e decimo dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Per le somme corrisposte dal Fondo si applica il disposto di cui al comma settimo, secondo periodo, dell'art. 2 della legge citata.

4. Il pagamento di cui al comma 1 non e' cumulabile fino a concorrenza degli importi: a) con il trattamento straordinario di integrazione salariale fruito nell'arco dei dodici mesi di cui al comma 1; b) con le retribuzioni corrisposte al lavoratore nell'arco dei tre mesi di cui al comma 1; c) con l'indennita' di mobilita' riconosciuta ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nell'arco dei tre mesi successivi alla risoluzione di rapporto di lavoro.

5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda.

6. L'intervento del Fondo di garanzia previsto dalle disposizioni che procedono opera soltanto nei casi in cui le procedure indicate nell'art. 1 siano intervenute successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

7. Per la determinazione dell'indennita' eventualmente spettante, in relazione alle procedure di cui all'art. 1, comma 1, per il danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva CEE 80/987,

trovano applicazione i termini, le misure e le modalita' di cui ai commi 1, 2 e 4. L'azione va promossa entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Quanto, infine, al computo del termine annuale di cui alla citata disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente statuito che: *“Il Fondo di garanzia (istituito presso l’INPS e dal medesimo gestito, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 297 del 1982 e dell’art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80) si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono (alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE 10 luglio 1997, nella causa C-375/95), non la data d’apertura della procedura concorsuale, ma la data di proposizione della domanda volta all’apertura della stessa procedura, ovvero decorrenti dalla data di proposizione dell’atto d’iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore, fermo restando che tale garanzia non può essere concessa prima della decisione d’apertura della procedura concorsuale”* (Cass. civ., sez. lav., n. 1885 del 1.02.2005).

Tanto premesso sul piano normativo e giurisprudenziale, e passando all’esame del caso di specie, dalla documentazione prodotta si evince che, in relazione alla mensilità rivendicate nel presente giudizio, parte ricorrente proponeva e otteneva ammissione al passivo degli importi rivendicati, e, in data 3.5.2021, avanzava domanda al Fondo di Garanzia. Ne consegue, pertanto, che il termine prescritto dalle richiamate disposizioni come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità risulta rispettato.

Orbene, ritiene questo giudice che l’articolo 2 del decreto legislativo n. 80 del 1992 deve essere inteso nel senso che l’INPS è tenuto a pagare la retribuzione per tre mesi continuativi tra loro, mentre nel caso in esame il rapporto di lavoro dal quale è scaturita l’odierna vicenda è cessato a luglio 2020 e il lavoratore è stato pagato da metà marzo 2020 sino a luglio (ovvero sino alla cessazione del rapporto di lavoro) mediante la *cassa integrazione*, vista la sospensione dello stesso rapporto di lavoro, in effetti l’INPS ha pagato le retribuzioni (non pagate dal datore di lavoro) per i mesi di febbraio e marzo 2020; per cui l’Istituto non è tenuto a pagare i mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020 in quanto corrisposti dal datore di lavoro. Di conseguenza non sussiste il diritto alla retribuzione del mese di novembre 2019, perché non rientra nei tre mesi immediatamente precedenti, per mancanza di continuità tra i tre mesi per i quali non ha percepito retribuzione dal datore di lavoro.

Correttamente l’INPS ricostruisce la vicenda: il lavoratore prima non è stato pagato dal datore di lavoro (per il mese di novembre 2019, per il quale chiede l’intervento del fondo di garanzia); poi è stato pagato dal datore di lavoro (per i mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020); poi, di nuovo, non è stato pagato dal datore di lavoro (per i mesi di febbraio e marzo 2020, per cui è intervenuto il fondo di garanzia); infine, sospeso il rapporto di lavoro, ha percepito l’indennità per *cassa integrazione*. Per

cui mancando la continuità del periodo di mancato pagamento degli ultimi tre mesi, il ricorso si rivela infondato e quindi da rigettare.

4. si ritengono ricorrenti ragioni per compensare le spese di lite tra le parti;

P.Q.M.

il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Mecca Giovanna, con ricorso depositato il 21.10.2022, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Rigetta il ricorso;
- 2) Spese compensate;

Potenza, 25 gennaio 2024.

Il Giudice del Lavoro

Eugenio Facciolla